



MEDUSA FANTASIA

ASSOCIAZIONE CULTURALE
E RICREATIVA - CARAVAGGIO (BG)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 – COSTITUZIONE.

E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro, culturale e ricreativa, denominata MEDUSA-FANTASIA.

L'Associazione è apartitica ed apolitica.

ART. 2 – SEDE.

L'Associazione ha sede in CARAVAGGIO, via Polidoro Caldara, 28.

ART. 3 – OGGETTO E SCOPI.

Scopi dell'Associazione sono la pratica, la diffusione e la promozione dell'attività culturale e ricreativa sul territorio.

ART. 4 – FINALITA'.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Essa si finanzia con:

- le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- i proventi di gestione;
- ogni altro provente comunque conseguito.

ART. 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 6 – SOCI.

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto e intendono partecipare alle attività organizzative dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, con osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di votare e possono rivestire tutte le cariche associative.

La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni o radiazione.

I Soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

- quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

La radiazione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il Socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci che alla data della convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente; i suoi compiti sono:

delineare le linee generali del programma di attività per l'anno;

approvare il bilancio consuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente;

- approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- stabilire eventuali regolamenti interni;
- deliberare, in seduta straordinaria, sulle modifiche dello statuto;
- deliberare, in seduta straordinaria, sullo scioglimento dell'Associazione.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione e spedito per posta almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea è presieduta da un presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale, a sua volta, nomina un segretario verbalizzante.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri e nomina al suo interno:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci e restano in carica per 3 anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si propongono all'organo amministrativo.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o da altro consigliere nominato dal Consiglio stesso.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere circa la stipula di tutti i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- formulare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 9 – PRESIDENTE.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed appone la propria firma su tutti gli atti inerenti la vita associativa.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente hanno il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei Soci, salvo che a tali mansioni siano delegati il Segretario o un Tesoriere appositamente eletti fra i membri del Consiglio Direttivo;
- firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

ART. 10 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile e costituito da:

- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- contributi annuali e straordinari dei soci;

- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività;
- contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall'Associazione;
- contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed Enti locali e di altri Enti pubblici e privati;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 11 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

Lo scioglimento dell'Associazione è disposto dall'Assemblea in seduta straordinaria, convocata secondo le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria, con voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera anche sulla destinazione del patrimonio e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitari o a favore di Enti o Associazioni aventi finalità analoghe.

ART. 12 – MODIFICHE DELLO STATUTO.

Le modifiche dello Statuto sono disposte dall'Assemblea in seduta straordinaria, convocata secondo le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria, con voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

In ogni caso non possono essere apportate modifiche statutarie che portino a snaturare la connotazione tipica dell'Associazione, venendo a stravolgere le finalità sostanziali della stessa.

ART. 13 – CONTROVERSIE.

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse all'Assemblea ed al Regolamento statutario.

ART. 14 – NORME INTEGRATIVE.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi in materia.